



Materie prime critiche di interesse strategico

D.L. 84/2024 / A.C. 1930

Dossier n° 135 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
22 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1930
D.L.	84/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico
Numero di articoli:	17
Date:	
emanazione:	25 giugno 2024
presentazione:	25 giugno 2024
assegnazione:	25 giugno 2024
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

E' in corso di esame presso la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del D.L. 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, il quale intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del [Regolamento \(UE\) 2024/1252](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

L'**articolo 1** indica gli **obiettivi generali** e l'**ambito di applicazione** del provvedimento.

In particolare, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, il decreto definisce misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche », in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica (comma 1).

In questo ambito, ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute nel decreto-legge – in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 – sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, di cui all'articolo 2.

Il comma 3 dispone che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti. Secondo quanto evidenzia anche la relazione illustrativa, sembra, pertanto, che le stesse disposizioni siano da considerare norme contenenti principi fondamentali di riforma economico-sociale.

L'**articolo 2** contiene norme per il **riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia**, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale.

Ai sensi del comma 1, quando viene presentata, presso la Commissione europea, una domanda di riconoscimento di un progetto strategico di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il Ministro della difesa, valuta eventuali ostacoli entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della stessa Commissione.

Il comma 2 dispone che, in caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE sia adottata sentita la regione interessata.

Una volta riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, ai sensi del comma 3, tali progetti diventano di interesse pubblico nazionale, e le opere necessarie alla loro realizzazione diventano di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

L'**articolo 3** istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un **punto unico di contatto** per il rilascio dei **titoli abilitativi** alla realizzazione di **progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche** (comma 1), stabilendo le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio dei titoli abilitativi medesimi (commi da 2 a 6).

Il comma 7 stabilisce che, entro il perimetro della concessione, sono considerate **di pubblica utilità, indifferibili e urgenti** le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, nonché per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione del giacimento o per la sicurezza della miniera. Qualora richiesto dal concessionario, la concessione comporta vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 327/2001.

Il comma 8 prevede che i titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria, ai sensi dell'articolo 10, e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.

Infine, ai sensi del comma 9 sono fatte salve le competenze delle Regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive ex art. 13, comma 1, D.lgs. 81/20082. In materia di estrazione, e in quanto compatibili, sono fatte salve anche le disposizioni di cui al regio decreto n. 1443/1927 e al D.P.R. n. 382/1994.

L'**articolo 4** istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un **punto unico di contatto** per il rilascio dell'**autorizzazione** alla realizzazione di **progetti strategici di riciclaggio** aventi a oggetto il riciclaggio **delle materie prime critiche strategiche** (comma 1), stabilendo le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio delle medesime autorizzazioni (commi da 2 a 6).

Il comma 7 dispone poi che, ai fini del rafforzamento della dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027 possono essere conferiti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del suddetto ministero in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 4 del d.lgs n. 165/2001, nel limite massimo di due ulteriori unità.

L'**articolo 5** individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del D.L. n. 50/2022 il **punto unico di contatto** per le procedure volte al rilascio delle **autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche**, stabilendo le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio delle medesime autorizzazioni (commi da 2 a 4).

L'**articolo 6** istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il **Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche**, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia.

L'**articolo 7** introduce misure volte ad **accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche**.

In particolare, con riferimento al permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate al comma 1, esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza, regolando le modalità di svolgimento della relativa attività.

L'**articolo 8** istituisce delle **aliquote di produzione** in materia di **giacimenti minerari**.

In particolare, al comma 1 - con riguardo alle concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 - impone il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5% e il 7%. I relativi introiti sono destinati a essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Si demandano le modalità attuative a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di intesa con la Conferenza Unificata (comma 2). Le somme, versate allo Stato, confluiscono nel Fondo nazionale del *made in Italy*, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche. Ai sensi del comma 3, tali previsioni non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, né ai rinnovi delle stesse, se previsti dal titolo originario.

L'**articolo 9** è volto a **incrementare il recupero di risorse minerarie**, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), purché compatibili, siano estese anche al rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'**articolo 10** attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (**ISPRA** - Servizio geologico d'Italia) il compito di elaborare il **Programma nazionale di esplorazione**, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 11** stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress. A tali fini al comma 2 istituisce, presso il medesimo Ministero, il **Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche**.

L'**articolo 12**, al fine di **accelerare i giudizi in materia di progetti strategici**, stabilisce che, alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.

L'**articolo 13** reca disposizioni volte a **stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento**. A tal fine vengono apportate modifiche alla disciplina del Fondo nazionale del *made in Italy* - in particolare specificando che il fondo può essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche - e alle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare previste dall'articolo 33 del D.L. n. 98/2011, consentendo a INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche, il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari.

L'**articolo 14** modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche, tra le quali rientrano i **rottami ferrosi**. Con riferimento a questi ultimi, il comma 1, alla lettera a) inserisce il richiamo al relativo codice della nomenclatura tariffaria europea (Reg. CEE) n. 2658/87). Alla lettera b), il medesimo comma dispone l'istituzione, presso il MAECI, di un tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 15** introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore, apportando delle modifiche all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE).

L'**articolo 16** modifica l'articolo 13-*bis* del D.L. n. 104/2023 in materia di **operazioni inerenti società di rilievo strategico**.

L'**articolo 17** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto legge.

Motivazioni della necessità e urgenza

Il provvedimento, anche in virtù di quanto specificato nel relativo preambolo, viene ricondotto alla necessità e l'urgenza di: 1) garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; 2) assicurare lo sviluppo di progetti strategici, riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva statale, della **tutela della concorrenza** e della **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema** (art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) Cost.); assume anche rilievo la materia **cave e torbiere**, attribuita alla competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma).

Si ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "tutela della Concorrenza" la competenza su tutti gli **strumenti di politica economica relativi al sostegno delle imprese** (si veda ad esempio la sentenza n. 14 del 2004); inoltre la sentenza n. 117 del 2022 ha precisato che spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sulle procedure di **assegnazione delle concessioni** (ad esempio in materia idroelettrica e del gas) che rientrano nella tutela della concorrenza. Sempre la Corte costituzionale ha segnalato che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la mancata menzione della materia "**cave e torbiere**" nel nuovo testo

dell'articolo 117 (a differenza di quanto avveniva nel testo previgente) ha portato alla riconduzione della stessa alla **competenza residuale delle regioni**, salvo il necessario rispetto degli standard ambientali fissati dalle leggi statali

(si vedano ad esempio le sentenze n. 176 del 2018 e n. 31 del 2020).

In materia, si segnala che **l'articolo 3, comma 9**, fa salve le disposizioni in materia di **estrazione**, in quanto compatibili, del Regio decreto n. 1443 del 1927 (cd "legge mineraria") e del DPR n. 382 del 1994 (il regolamento sui procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione dei giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). La medesima specificazione non è invece presente **all'articolo 7**, con riferimento ai permessi di **ricerca**.

In proposito, si rileva che, rispetto all'assetto delineato dai due provvedimenti richiamati, si è assistito nel corso del tempo, come ricorda anche la relazione illustrativa, a un processo di "regionalizzazione" delle competenze in materia: anche precedentemente alla riforma del Titolo V, molte competenze amministrative in relazione alle norme sopra richiamate è stata affidata alle regioni dapprima con il DPR n. 616 del 1977 e quindi con il decreto legislativo n. 112 del 1998; successivamente alla riforma del Titolo V, si è avuto, come già si è ricordato, il trasferimento anche della competenza legislativa e molte leggi regionali sono intervenute in materia. Il provvedimento in esame intende fornire una nuova cornice legislativa unitaria statale alla materia e, in questo quadro, si colloca anche il richiamo operato dal comma 9 dell'articolo 3.

Al riguardo, potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento, l'opportunità di integrare, al fine di evitare dubbi interpretativi, il testo dell'articolo 7, facendo salve anche con riferimento ai permessi di ricerca le disposizioni, in quanto compatibili, del Regio decreto n. 1443 del 1927 e del DPR n. 382 del 1994.

Inoltre, a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- **all'articolo 2, comma 2**, è previsto che, nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) sui motivi ostativi all'accoglimento delle domande di riconoscimento del relativo carattere strategico sia adottata sentita la regione interessata;
- **all'articolo 6, comma 5**, è previsto che il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche istituito dall'articolo sia composto, fra gli altri, da due rappresentanti della Conferenza unificata, di cui uno nominato dalle regioni; si segnala che il Comitato tecnico è coinvolto in molte delle procedure previste dal decreto-legge; tra le altre cose, al comma 5 dell'articolo 3, il suo parere favorevole è richiesto ai fini della proroga dei termini per il rilascio dei permessi per i progetti di estrazione di materie prime critiche strategiche; al comma 5 dell'articolo 4 il medesimo parere è richiesto per la proroga dei termini per il rilascio dei permessi per la realizzazione dei progetti; al comma 4 dell'articolo 5 il medesimo parere è richiesto per la proroga dei termini per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime strategiche;
- **all'articolo 8, comma 2**, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce l'entità dell'aliquota del prodotto che, in base al comma 1, il titolare della concessione mineraria è tenuto a corrispondere, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare e le modalità di riparto degli introiti di cui al citato comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto **dall'articolo 11, comma 3***. Tale decreto è infatti chiamato ad individuare le imprese che operano sul territorio nazionale che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare, tra le altre cose, batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile. In particolare, potrebbe essere presa in considerazione la previsione di un previo parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Si ricorda che la giurisprudenza costituzionale appare orientata (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione del parere.

Si segnala infine che **il comma 3 dell'articolo 1** contiene una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali in base alla quale le disposizioni del decreto-legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Cost135	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	✕ CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.